

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.02.2015
Pubblicato all'Albo Pretorio dal Al al n.
Esecutivo dal*

Sommario

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità.
- Articolo 2 - Natura dei finanziamenti e dei benefici economici.
- Articolo 3 - Criteri generali per la concessione dei finanziamenti e dei benefici economici.
- Articolo 4 - Criteri generali di quantificazione dei finanziamenti e dei benefici economici

TITOLO 2° PROCEDURE

- Articolo 5 - Soggetti ammessi
- Articolo 6 - Esclusione dai finanziamenti
- Articolo 7 - Termini
- Articolo 8 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 9 - Esame delle domande
- Articolo 10 - Compiti degli Uffici
- Articolo 11 - Modalità di erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici

TITOLO 3° SETTORI DI INTERVENTO

- Articolo 12 - Individuazione
- Articolo 13 - Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Articolo 14 - Sviluppo economico e turistico
- Articolo 15 - Attività culturali ed educative
- Articolo 16 - Tutela dei valori ambientali
- Articolo 17 - Assistenza e sicurezza sociale
- Articolo 18 - Interventi straordinari
- Articolo 19 - Criteri per l'erogazione dei contributi sportivi
- Articolo 20 - Criteri per l'erogazione contributi a sostegno dello sviluppo economico e turistico
- Articolo 21 - Criteri per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività culturali
- Articolo 22 - Criteri per l'erogazione di contributi a sostegno della tutela dei valori ambientali
- Articolo 23 - Criteri per l'erogazione di contributi a sostegno dell'assistenza e della sicurezza sociale

TITOLO 4° DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 - Responsabilità del Comune
- Articolo 25 - Contributi pubblici diversi
- Articolo 26 - Verifica dello stato di attuazione
- Articolo 27 - Obblighi dei beneficiari e patrocinio
- Articolo 28 - Albo dei beneficiari
- Articolo 29 - Norma finale

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **Oggetto e finalità.**

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Porto Azzurro, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 2 **Natura dei finanziamenti e dei benefici economici.**

1. I finanziamenti e i benefici economici arrecano vantaggi unilaterali ai beneficiari. Esse possono assumere la forma di:
 - sovvenzioni, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
 - contributi, quando i finanziamenti e i benefici economici sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo della spesa ritenuta ammissibile, da individuare di volta in volta nel provvedimento di assegnazione con apposita motivazione;
 - sussidi, quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale;
 - ausili finanziari, quando si sia in presenza di altre forme di finanziamenti e benefici economici che non rientrino nelle precedenti categorie;
 - conferimento di onorificenze e particolari riconoscimenti, ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi che si siano contraddistinti nella pratica dell'attività sportiva;
 - contributo di incentivo per la pubblicazione di testi e l'effettuazione di ricerche da parte di studiosi o ricercatori relative alle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale.

ART. 3 **Criteri generali per la concessione dei finanziamenti e dei benefici economici.**

1. I finanziamenti e i benefici economici sono concessi in base ad un ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta.
Esse vengono così suddivise:
 - attività di interesse istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune di Porto Azzurro come socio fondatore, statutario o rappresentato per legge o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione od il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; dette attività vengono di norma sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, la cui assegnazione potrà essere disciplinata mediante formali convenzioni o protocolli di intesa che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali e garantiscano il conseguimento di una concordata reciprocità;

- attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettuale nei settori di rispettivo interesse; esse sono rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione e sono gestite sulla base di criteri di professionalità;
 - attività di interesse pubblico parziale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo, di impegno finanziario limitato e/o di rilievo territoriale circoscritto.
2. La Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto dei seguenti parametri:
- il numero dei soggetti direttamente od indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
 - la qualità ed il valore dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
 - coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella comunità locale e con gli indirizzi generali e settoriali dell'Amministrazione;
 - attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - la mancanza di finalità di lucro;
 - rilevanza territoriale dell'attività svolta;
 - incidenza del volontariato e capacità di valorizzazione e/o integrazione delle/con le risorse esistenti.
3. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:
- presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - capacità dei soggetti richiedenti di autofinanziamento e di diversificazione dell'attività svolta;
 - la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prodotta ai sensi del presente regolamento.

ART. 4

Criteri generali di quantificazione dei finanziamenti e dei benefici economici.

1. Sulla base delle risorse disponibili, del numero di domande pervenute e delle proposte avanzate dalle unità organizzative competenti per materia, i piani di riparto sono predisposti con riferimento ai seguenti criteri:
- interesse pubblico, nei termini di cui al precedente punto;
 - grado di coincidenza con interessi generali o diffusi della comunità locale;
 - grado di coincidenza con gli indirizzi generali o settoriali dell'Amministrazione;
 - qualità dei contenuti e rigore nell'impostazione delle attività;
 - riconoscimento e tutela dell'apporto del volontariato e della capacità di valorizzare ed integrare le risorse esistenti;
 - sostegno alla capacità di autofinanziamento e di diversificazione delle entrate;
 - promozione della qualità dei servizi resi alla comunità, della loro equità ed effettiva accessibilità, dell'efficienza e dell'economicità gestionale.

TITOLO II° PROCEDURE

ART. 5 Soggetti ammessi.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività nel Comune di Porto Azzurro;
 - d) di Associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, o che comunque organizzano altre manifestazioni a carattere sovracomunale o isolano. L'ammissione a contributo può essere approvata per quelle associazioni che risultino essere costituite da almeno un anno e che abbiano comunicato all'Amministrazione tale evento almeno sei mesi prima.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'Ente è preposto.
3. La Giunta comunale può riconoscere, in caso di persone fisiche che si siano distinte nella pratica dell'attività sportiva (atleti, tecnici e dirigenti sportivi), almeno a livello nazionale, onorificenze e particolari riconoscimenti che potranno consistere nell'erogazione di contributi per la pratica sportiva nonché di servizi a titolo gratuito inerenti la pratica dello sport. L'ammissione al riconoscimento potrà essere attivata su iniziativa dei singoli soggetti, mediante la presentazione di domanda presso gli uffici comunali ai sensi del presente Regolamento o su iniziativa della Giunta comunale nel caso di prestazioni di notevole rilievo quale riconoscimento della comunità per la lodevole attività svolta ;
4. La Giunta comunale potrà riconoscere, nelle forme che riterrà più idonee, a persone fisiche od Associazioni, studiosi o ricercatori, enti di ricerca, che vogliano approfondire ed impegnarsi, pubblicando testi inerenti la materia, a favorire la comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale o per lo svolgimento delle ricerche stesse.

ART. 6 Esclusione dai finanziamenti

Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano pendenze di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Porto Azzurro;
- le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;
- le attività promosse in settori di intervento per i quali l'offerta comunale sia ritenuta sufficiente;

- le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
- le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio della Comunità di Porto Azzurro, fermo in ogni caso restando quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2.

ART. 7
Termini.

1. Le domande di concessione di contributi o sovvenzioni redatte secondo schemi appositamente predisposti dai competenti uffici comunali devono essere presentate 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo. Entro il 31 marzo dell'anno seguente dovrà essere presentata l'integrazione della documentazione dell'iniziativa da organizzare ovvero prima del verificarsi dell'iniziativa stessa o della manifestazione per cui viene richiesto il finanziamento.
2. Non sono comunque ammissibili richieste relative ad attività od iniziative già effettuate alla data di presentazione dell'istanza.
3. La Giunta comunale può stabilire di derogare al termine di cui al comma 1 al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, in seguito e per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie, del verificarsi di eventi imprevedibili o di modificazioni del quadro normativo di riferimento.
4. La Giunta comunale può, per motivate ragioni, modificare nel corso dell'anno, le scadenze di cui al comma 1.
5. Nei casi di estrema urgenza è in facoltà della Giunta Comunale comunicare, con apposita motivata nota, l'intendimento dell'Amministrazione di provvedere all'accoglimento della richiesta presentata, salvo ratifica successiva della Giunta comunale con il provvedimento di concessione. Tale funzione sindacale non è delegabile.

ART. 8
Modalità di presentazione delle domande.

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo modelli predisposti dagli uffici comunali competenti.
3. Le istanze devono, inoltre, contenere una dichiarazione, da allegare alla domanda, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, riferita:
 - all'assenza di cause ostative alla concessione dei finanziamenti e dei benefici economici;
 - alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti ovvero all'assenza di misure di prevenzione per delitti contro la Pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante per gli altri soggetti non pubblici;
 - all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o comunque soggetto ad altre procedure ostative.
4. Le istanze devono comunque essere corredate dalla seguente documentazione, ove non già in possesso dell'Amministrazione:
 - copia dell'atto costitutivo, dello statuto e certificazione di vigenza delle cariche sociali del soggetto richiedente;
 - certificazione del numero dei soci;
 - breve ma esauriente relazione illustrativa delle attività o delle iniziative per cui viene richiesto il finanziamento o il beneficio economico, della loro importanza e rilevanza economica,

- culturale sociale e territoriale, dei relativi destinatari o fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie da impegnare;
- preventivo di spesa (entrate – uscite) dell’attività ammessa a contributo regolarmente firmato;
 - copia del codice fiscale o partita IVA e indicazione della persona e della struttura presso cui quietanzare l’eventuale contributo, con l’osservanza della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.
5. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un contributo comunale quale concorso alla spesa per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d’interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, devono presentare istanza di concessione prima dello svolgimento della manifestazione, corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino esperte le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarla, inclusa quella a proprio carico.
Il programma ed il preventivo della manifestazione potranno essere dichiarati e certificati in foglio allegato alla domanda dal legale rappresentante o responsabile dell’ente o associazione richiedente.
 6. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività e delle iniziative alle quali il Comune concorre non devono essere comprese, le prestazioni assicurate, alle iniziative suddette, dall’apporto dei componenti dell’ente od Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati

ART. 9 **Esame delle domande.**

1. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore competente, alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d’intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. La Giunta comunale tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell’istruttoria, dei punteggi assegnati e delle risorse disponibili in bilancio, forma un piano di riparto per il periodo di riferimento e stabilisce l’importo assegnato a soggetti ed iniziative incluse nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano di riparto.
3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l’istruttoria sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le leggi o con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l’esclusione, può richiedere al settore comunale competente, ulteriori approfondimenti e verifiche.
4. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l’attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono, inoltre, elencati i soggetti e le iniziative escluse, con l’indicazione dei motivi.
Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale che, dopo aver richiesto il parere contabile e di copertura finanziaria al Responsabile della ragioneria, rimette la pratica alla Giunta.

ART. 10 **Compiti degli uffici.**

1. Spetta agli Uffici competenti:

- la raccolta e la verifica della correttezza delle domande, secondo la modulistica approvata in allegato al presente Regolamento; e la loro eventuale integrazione con gli elementi istruttori necessari o ritenuti opportuni;
- l'accertamento dei requisiti stabiliti dalle leggi di settore e dal presente regolamento;
- la formulazione delle ipotesi di valutazione, di quantificazione e di riparto delle risorse e dei pareri in materia;
- la predisposizione degli schemi di deliberazione;
- la raccolta di elementi istruttori di altri Uffici;
- l'attività di informazione e di collaborazione con i soggetti richiedenti, alla luce di una precisa esigenza di partecipazione e trasparenza;
- il controllo amministrativo sulla correttezza delle rendicontazioni;
- la raccolta di elementi informativi e conoscitivi come supporto alla decisioni nel settore di specifico interesse.

2. La struttura comunale competente procede inoltre a controlli a campione al fine di accettare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite.

ART. 11 **Modalità di erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici**

1. L'erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici è disposta come segue:

- per il 50% ad esecutività del provvedimento di assegnazione;
- il saldo, pari al restante 50%, su presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva sull'attività ammessa a finanziamento;
 - b) rendiconto finanziario (entrate-uscite) dell'attività ammessa a contributo;
 - c) giustificativi di spesa relativi all'attività/manifestazione o all'attrezzatura/mezzi ammesse a contributo fino all'importo del contributo assegnato.

I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione.

L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.

La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero delle anticipazioni già corrisposte:

- nel caso di sostanziali difformità fra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;
- se il disavanzo esposto nel rendiconto finanziario è inferiore all'importo del contributo concesso;
- ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.

TITOLO III° SETTORI DI INTERVENTO

Art. 12 Individuazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 1. Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 2. Sviluppo economico e turistico;
 3. Attività culturali ed educative
 4. Tutela dei valori ambientali.
 5. Assistenza e sicurezza sociale;
 6. Interventi straordinari;
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione in forma associata con altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.

Art. 13 Attività sportive e ricreative del tempo libero.

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate:
 - alla promozione della pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
 - ad attività sportive amatoriali;
 - ad attività fisico-motorio del tempo libero;
 - a manifestazioni sportive di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni;
 - concessione di agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale ad associazioni sportive, e ricreative mediante apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
 - al conferimento di onorificenze e particolari riconoscimenti, ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi, che si siano contraddistinti nell'attività sportiva.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza sportiva sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione dello sport.

Art. 14 Sviluppo economico e turistico

1. Gli interventi del Comune volti a promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - al concorso per manifestazioni di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - al concorso per manifestazioni tese ad incrementare il movimento turistico e lo sviluppo turistico del Comune, iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio anche storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - alla concessione di contributi a favore della Pro Loco e di altre Associazioni o soggetti, volontariamente costituitisi, per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
 - alle iniziative atte a promuovere rapporti di interscambio tra enti;
 - alla concessione di agevolazioni per l'uso di impianti e strutture comunali per la riuscita delle manifestazioni di cui sopra.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza economica e turistica sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione dello sviluppo turistico ed economico del territorio.

Art. 15 Attività culturali ed educative.

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
- alla concessione di contributi per attività teatrali, musicali, mostre di pittura, esposizioni, o di altro pregio artistico;
 - alle concessione di contributi per rassegne aventi finalità culturali, artistiche, e scientifiche;
 - al concorso di attività culturali eseguite da Enti ed Associazioni in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
 - a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - a favore dei soggetti che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - alla concessione di contributi a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale o comunque della popolazione scolastica residente, comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo;
 - alla concessione di agevolazioni per l'uso degli immobili di proprietà comunale per la organizzazione di tali manifestazioni;
 - al concorso nel favorire la comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Art. 16 Tutela dei valori ambientali.

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - al sostegno dell’attività di Enti ed Associazioni che operano per la protezione e salvaguardia dell’ambiente;
 - al sostegno di manifestazioni ed iniziative tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell’ambiente;
 - alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza dell’attività già svolta che di quella programmata e dell’interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla tutela dell’ambiente.

Art. 17 **Assistenza e sicurezza sociale.**

1. Gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente individuati e finalizzati all’interno della convenzione stipulata con l’Azienda USL, soggetto delegato della gestione associata tra i comuni Elbani e finalizzati:
 - al sostegno di Enti ed Associazioni che operano nel volontariato nel settore sociale e dell’assistenza a favore di persone in stato di bisogno o a supporto dei servizi sociali istituzionali;
 - alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
 - all’assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - all’assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - alla promozione dell’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
 - alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
 - al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
 - alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
2. Il comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di soggetti indigenti in condizione di bisogno, qualora il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti (assenza di parenti prossimi, attestazione ISEE, relazione dell’Assistente Sociale), non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
3. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza sociale sia dell’attività già svolta che di quella programmata e dell’interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo con il quale concorre alla promozione dell’assistenza e della sicurezza sociale.

Art. 18 **Interventi straordinari**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su

richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, avviene secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 19 **Criteri per l'erogazione dei contributi sportivi**

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'attività sportiva ordinaria, sono rilevanti:
 - l'iscrizione o l'affiliazione ai Comitati delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal CONI, agli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o a eventuali Organizzazioni di riferimento, in ordine alle attività svolte dalle associazioni sportive;
 - la partecipazione delle singole associazioni sportive a campionati o manifestazioni a struttura similari, e il relativo numero di atleti impegnati ;
 - la consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta;
 - il numero di tesserati;
 - l'attività sportiva di soggetti disabili tesserati;
 - la progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini.
2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale.
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti:
 - la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine del Comune di Porto Azzurro;
 - la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
 - la longevità organizzativa;
 - la partecipazione di atleti locali;
 - la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
 - la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
 - la capacità di autofinanziamento;
 - la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
 - il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
 - l'iscrizione o l'affiliazione ai Comitati delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal CONI, agli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o a eventuali Organizzazioni di riferimento, in ordine alla valenza tecnica dell'evento.
4. Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva.
5. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive sono rilevanti:
 - il loro particolare pregio e la loro consistenza;
 - il loro esclusivo utilizzo per finalità sportive;
 - il preventivo di spesa e la relazione;
 - la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature ed impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte di altre Associazioni sportive, se le attrezzature sono collocate in impianti sportivi di proprietà comunale.

6. Le attrezzature sportive rimangono nel patrimonio comunale, qualora le Società o le Associazioni cessino la propria attività sul territorio.
7. Per la determinazione di onorificenze e particolari riconoscimenti, ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi che si siano contraddistinti nella pratica dell'attività sportiva sono rilevanti:
 - l'età della persona fisica;
 - gli anni di pratica sportiva;
 - i risultati ottenuti, almeno a livello nazionale, regionale o provinciale dall'atleta;
 - il servizio prestato a favore di associazioni sportive o ad atleti che hanno conseguito notevoli risultati nell'attività sportiva;

Art. 20

Criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno dello sviluppo economico e turistico.

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dello sviluppo economico e turistico sono rilevanti:
 - la promozione dell'immagine del Comune di Porto Azzurro, del suo territorio e delle sue peculiarità paesaggistico - ambientali;
 - la promozione dell'organizzazione turistica del Comune ovvero della conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio linguistico e artistico;
 - le iniziative di marketing turistico;
 - i servizi di informazione e assistenza turistica.
2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale.
3. Per la determinazione del contributo finanziario di manifestazioni a sostegno dello sviluppo economico e turistico sono rilevanti:
 - l'azione promozionale del territorio sia per gli aspetti economici che per gli aspetti turistici;
 - le iniziative che promuovano e incentivino il movimento turistico e che qualifichino anche l'immagine della comunità.

Art. 21

Criteri per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività culturali.

1. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi sostegno della attività culturali è effettuata sulla base:
 - delle linee programmatiche culturali contenute nel bilancio comunale annuale di previsione;
 - della sussistenza o meno dell'interesse pubblico alle manifestazioni proposte;
 - della tradizione consolidata e/o del prestigio riconosciuto, anche in termini di utenza, del soggetto richiedente;
 - delle attività di promozione e formazione culturale, in una prospettiva prevalente di sostegno, tutela, valorizzazione e coordinamento del tessuto dei soggetti e del ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato;
 - del grado di ricaduta sullo sviluppo culturale della popolazione locale e/o di valorizzare l'immagine del Comune di Porto Azzurro;
 - della sussistenza di un rilevante interesse pubblico;
 - l'effettivo contributo alla comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale e della comunità apportato attraverso l'opera per la quale si richiede il contributo;

2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione.

Art. 22

Criteri per l'erogazione di contributi a sostegno della tutela dei valori ambientali.

1. Per la concessione dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni a sostegno della tutela dei valori ambientali sono adottati i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative:

- compatibilità con le finalità istituzionali assegnate al Comune di Porto Azzurro;
- incidenza sul territorio del Comune;
- rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali e culturali propri del territorio del Comune;
- rilevanza economica, formativa ed occupazionale;
- rilevanza scientifica e culturale;
- efficacia promozionale delle attività tradizionali e non che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune;
- istruzione, cultura e educazione ambientale legate all'immagine del Comune;
- tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio del Comune;
- studio e utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili nel territorio del Comune;
- sviluppo di settori dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca ed altre attività tipiche e tradizionali del territorio del Comune.

2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione.

Art. 23

Criteri per l'erogazione di contributi a sostegno dell'assistenza e della sicurezza sociale.

1. Per la concessione dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni a sostegno dell'assistenza e della sicurezza sociale in favore di Associazioni o Enti, al di fuori degli stanziamenti previsti nella Convenzione con l'Azienda USL, sono adottati i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e delle attività svolte;
- coincidenza dell'attività svolta con interessi generali e diffusi nella comunità locale;
- rilevanza territoriale delle attività;
- incidenza del volontariato diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- promozione di iniziative di aiuto e solidarietà;
- condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, reclusi, tossicodipendenti, etc.);
- tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, etc.).

2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale.

3. Per la concessione di contributi in favore di persone fisiche in stato di bisogno o ad un nucleo familiare, sono adottati i seguenti criteri:

- reddito insufficiente, certificabile con attestazione ISEE, quando la persona fisica non raggiunga il "minimo vitale", identificato nell'importo della pensione sociale, calcolato al netto del canone d'affitto, delle spese condominiali, nonché tenendo conto di eventuali oneri

derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o di handicap cui non possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche;

- relazione dell'Assistente Sociale nella quale si attesti il reale stato di disagio della persona fisica o dell'intero nucleo familiare.
4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo del contributo, si può procedere al pagamento diretto, di oneri fissi (canone di locazione), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica, ovvero spese per acquisto di generi di prima necessità presso attività commerciali presenti nel territorio.
5. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale.

TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Responsabilità del Comune

1. L'intervento finanziario concesso dalla Giunta comunale, ai sensi del vigente Regolamento è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali siano stati accordati contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca per le quali il contributo è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.
6. Le spese di ospitalità e simili, effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste, finalità possono essere sostenute dal Comune, soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune, e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente Regolamento.

Art. 25 Contributi pubblici diversi

1. I contributi sono determinati anche in relazione ad interventi contributivi da parte di Enti Pubblici diversi dal Comune di Porto Azzurro.
2. I contributi di cui al presente Regolamento, non sono cumulabili con altri contributi finanziari, erogati dal Comune di Porto Azzurro, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

Art. 26 Verifica dello stato di attuazione

1. La Giunta Comunale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune. I servizi competenti effettuano controlli secondo le modalità ritenute più opportune.
2. Ove le verifiche abbiano rilevato manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle attività e delle iniziative o una utilizzazione dei contributi e dei finanziamenti difformi dalla destinazione prestabilita, la Giunta comunale sospende

l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta, la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.

3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il biennio successivo.

Art. 27 **Obblighi dei beneficiari e patrocinio**

1. Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi col quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.
4. Il patrocinio può essere concesso per iniziative senza fini di lucro nell'ambito dei settori di intervento, individuati nel precedente art. 12.
4. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
5. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
6. In casi eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivati, il Patrocinio del Comune potrà essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare e notevole rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune di Porto Azzurro in modo rilevante ed incisivo.
7. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
8. La concessione del patrocinio non comporta, di per sé, benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
9. Il patrocinio concesso dal Comune, attraverso l'apposizione del logo del Comune e la dicitura *"Con il patrocinio del Comune di Porto Azzurro"*, deve essere reso pubblicamente noto, dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
10. Con il Patrocinio, su richiesta dei richiedenti e compatibilmente con le iniziative organizzate dal Comune, possono essere concessi uno o più dei seguenti benefici:
 - utilizzo temporaneo a titolo gratuito di sale comunali o sale in uso al Comune;
 - utilizzo temporaneo di attrezzature comunali (palco, sedie, transenne ecc.);
 - agevolazioni in materia di pubbliche affissioni.
11. L'istanza per la concessione del patrocinio dovrà essere corredata da un programma dettagliato dell'iniziativa e delle finalità che si prefiggono, nonché delle richieste correlate per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 28 **Albo dei beneficiari.**

1. E' istituito l'albo dei beneficiari costituito dai soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale

2. L'albo è aggiornato annualmente, con l'inclusione dei soggetti cui siano stati attribuiti benefici finanziari nel precedente esercizio e pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale, pagina Amministrazione Trasparente.

Art. 29

Norma finale.

2. Il presente Regolamento abroga espressamente quanto disposto per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/08/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)**

**Al Comune di
Porto Azzurro**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:
1. il contributo è richiesto a favore di _____ (1);
2. il contributo _____ (2);
3. la spesa prevista per l'intervento ascende a €. _____;
4. il contributo richiesto al Comune ascende a €. _____.

Allega alla presente:

- a) Attestazione ISEE relativa ai componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente;
- c) Relazione dell'Assistente Sociale

Porto Azzurro, _____

_____ (Firma)

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di
Porto Azzurro

La sottoscritta / il sottoscritto
nat.....a.....il.....
Residente a..... Via n.....
codice fiscale _____
In qualità di Presidente e/o legale rappresentante del.....(1) (Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato)
con sede in Via.....n.....
C.F./I.V.A.....

Chiede

la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato)
effettuerà in questo Comune nell'anno....., come da programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che.....(2):

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci come da atto costitutivo e da Statuto che sono rimasti immutati;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 e dall'art. 4 della legge n. 659 del 18.11.1981;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività propria prevista dallo Statuto e per l'attuazione del programma presentato;
- Ha ricevuto un contributo dal Comune di Porto azzurro nell'esercizio dell'importo di €

comunica

i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca (Denominazione completa)

Agenzia / Filiale di

Codice IBAN:.....

Codici di riscontro: ABI - CAB -CIN

Allega alla presente i seguenti documenti (necessari all'erogazione del contributo):

1° anno di concessione

- _ copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- _ copia del programma di attività da realizzarsi;
- _ copia dello statuto;

per gli anni successivi

- _ copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- _ copia del programma di attività da realizzarsi;
- _ rendiconto economico della gestione dell'anno precedente (entrate – uscite);

Data.....

Firma del legale rappresentante

(Allegare copia documento di riconoscimento).

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Manifestazioni, iniziative, ecc.)

**Al Comune di
Porto Azzurro**

Il sottoscritto.....

Nato ail

residente inVia

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del

con sede inVia

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal al della seguente manifestazione/iniziativa:
.....(2) secondo il programma dettagliato e il preventivo finanziario allegati alla presente istanza.

Il sottoscritto dichiara che l'organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- 1) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- 2) s'impegna a utilizzare il contributo richiesto, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- 3) ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio dell'importo di € per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quella cui si riferisce la presente iniziativa;
- 4) dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti(3) organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

Copia del programma della manifestazione/iniziativa

Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate.

Copia dell'ultimo bilancio approvato.

....., lì

firma

.....

¹Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato

²Illustrare le finalità della manifestazione/iniziativa

³Ente o Associazione o Comitato e denominazione